

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****Roma, 1 Giugno 2015****LAV15162****SM****Oggetto: Lavoro. Determinazione della misura percentuale massima della retribuzione oggetto dello sgravio contributivo di cui all'art. 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007.**

Con decreto del Ministro del Lavoro (di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze) dell'8 Aprile 2015 (su Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 Maggio), è stato determinato il tetto percentuale massimo della retribuzione del lavoratore su cui calcolare lo sgravio contributivo previsto all'art. 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007. Si tratta, com'è noto, dello sgravio previsto per agevolare la contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, che opera sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori in misura pari, rispettivamente, al 25% ed al 100% delle rispettive aliquote di contribuzione.

L'Art. 2 del provvedimento in esame stabilisce che, per le somme corrisposte nel 2014, il limite massimo su cui calcolare lo sgravio ammonta all'1,60% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore.

Ricordiamo che per accedere alla misura, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (se ciò non è ancora avvenuto), anche tramite l'associazione datoriale di riferimento, presso la Direzione provinciale del lavoro, entro 30 gg dall'entrata in vigore del decreto (quindi, entro il 29 Giugno p.v, visto che il 28 cade quest'anno di Domenica);
- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altri elemento rilevante per migliorare la competitività dell'azienda.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Per l'ammissione allo sgravio, i datori devono presentare apposita domanda all'Inps in via telematica. A questo proposito, evidenziamo che nonostante l'art. 3 del decreto preveda che l'inoltro è possibile dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (quindi, in teoria, dal 29 Maggio u.s.), il successivo art. 4 stabilisce che l'ammissione allo sgravio avvenga *"a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'Inps, quale termine unico per la trasmissione delle istanze"*; per cui sembra prevedibile che l'Istituto emetterà delle istruzioni specifiche, cosa, d'altronde, già avvenuta lo scorso anno con una nota che venne pubblicata il 17 Giugno 2014 (vedi la circolare Confrtrasporto INP14211 del 20 Giugno 2014).

Il testo del decreto è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.